

GIUNTA REGIONALE

Delibera adottato con numero 618 in data 01/03/2000
Proposta PTC/00/3837 del 24/02/2000

Assessorato proponente: ASSESSORATO PROGRAMMI D'AREA. QUALITA' EDILIZIA. SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI. ORGANIZZAZIONE. -
Direzione proponente: DIREZIONE GENERALE AMBIENTE -
Struttura proponente: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PUNTI CRITICI DELLA COSTA DI CUI ALL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 3027/1999 E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N.1142/1998 E N. 2045/1999. NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO.

Iter: ORS - DELIBERA DI GIUNTA SENZA IMPEGNO DI SPESA IN VISIONE ALLA RAGIONERIA
Estensore: MONNI ANTONIO
Resp. regolarità tecnica: EGIDI ING. DEMETRIO - 24/02/2000
Resp. parere di legittimità: BOSCHETTI LEOPOLDA - 24/02/2000
Assessore proponente: SANDRI ALFREDO - 24/02/2000
Delibera approvata nella seduta num. 11 del 2000

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che il D.L. 6/1998, convertito con modifiche in L. 61/1998, "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi", all'art. 17 stabilisce che la Regione Emilia Romagna possa provvedere alla realizzazione ed al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Rimini, interessate da eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonchè al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici della costa e delle reti idrauliche, ed assegna un concorso finanziario statale di L. 135,5 miliardi rispetto al fabbisogno indicato nel limite di L. 180,5 miliardi;
- che la Regione Emilia-Romagna con propria legge 3 luglio 1998, n. 24, ha approvato le disposizioni amministrative e finanziarie per assicurare la realizzazione e il completamento degli interventi di emergenza di cui all'art. 17, comma 1 della L. 61/1998;
- che con propria deliberazione n. 1142 del 13 luglio 1998 è stato approvato il programma degli interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche e della costa (2^a fase), nelle Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e nel Comune di Corniglio (PR), di cui all'art. 17, comma 1, L. 61/1998 e art. 1, L.R. 24/1998 per un importo complessivo di L. 180,5 miliardi;
- che con le seguenti proprie deliberazioni sono stati approvati provvedimenti di variazione alla deliberazione 1142/1998 sopracitata, di seguito indicati:

- Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 1999, n. 32 un primo provvedimento di variazione per adeguamento procedure, integrazione e specificazione intervento al programma degli interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche e della costa, di cui all'art. 17, comma 1, L. 61/1998 e art. 1, L.R. 24/1998;
- Deliberazione di Giunta regionale 29 giugno 1999, n. 1078 un secondo provvedimento di variazione al programma degli interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche e della costa, di cui all'art. 17, comma 1, L. 61/1998 e art. 1, L.R. 24/1998;
- Deliberazione di Giunta regionale 16 novembre 1999, n. 2097 è stato approvato il terzo provvedimento di variazione al programma degli interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche e della costa, di cui all'art. 17, comma 1, L. 61/1998 e art. 1, L.R. 24/1998;
- Deliberazione di Giunta regionale 16 febbraio 2000 n. 179, è stato approvato un quarto provvedimento di variazione al programma degli interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche e della costa, di cui all'art. 17, comma 1, L. 61/1998 e art. 1, L.R. 24/1998;
- che con propria deliberazione n. 2045 del 10 novembre 1999 è stato approvato in linea tecnica il "Programma di completamento degli interventi di messa in sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche regionali, dei Consorzi di Bonifica e della costa nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Terza fase" per un importo complessivo di L. 125.800.000.000;
- che con L.R. n. 5 dell'1 febbraio 2000 sono state assunte disposizioni procedurali e amministrative per l'attuazione del programma sopracitato che comprende, tra

l'altro, gli interventi sulla costa (3^a fase) e prevede che il finanziamento relativo sarà reso disponibile sul Bilancio per l'esercizio finanziario 2000;

VISTE:

- l'Ordinanza Ministeriale n. 3027 del 18 dicembre 1999 "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi da giugno a dicembre dell'anno 1999 nelle regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Lombardia, Molise, Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 24 dicembre 1999, con la quale si è stabilito - tra l'altro - che la Regione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, predisponga un piano di interventi straordinari, sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della Protezione civile, anche per stralci e potrà essere rimodulato e integrato con la stessa procedura;
- la propria deliberazione n. 49 del 18 gennaio 2000 concernente i "Primi provvedimenti attuativi dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3027 del 18 dicembre 1999" con la quale è stato affidato all'Assessore ai Programmi d'Area, Qualità Edilizia, Sistemi Informativi e Telematici, Organizzazione, il coordinamento istituzionale e di governo delle attività necessarie per fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti alle calamità di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 3027/1999;

DATO ATTO:

- che al comma 1 dell'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3027 del 18 dicembre 1999 citata si prevede che possano essere ricompresi nel piano per gli interventi straordinari per la messa in sicurezza della costa ed attuati con le procedure e deroghe della suddetta ordinanza, ulteriori interventi urgenti finanziati dalle Amministrazioni statali, dalla Regione e dagli Enti locali e comunque strettamente connessi con l'evento calamitoso e finalizzati alla rimozione o alla prevenzione del rischio;

- che le province di Forlì-Cesena e Ravenna il 6 e 7 novembre 1999 sono state interessate da intensi fenomeni meteorologici caratterizzati da mare forza 7/8, vento proveniente da nord-est con velocità di 80/100 km/h, pioggia insistente che hanno provocato l'erosione della duna artificiale, ingressioni marine con conseguente allagamento delle aree retrostanti, danni alle strutture e alle aree retrodunali;
- che la Provincia di Rimini seppure con minore intensità, è stata interessata dal medesimo evento calamitoso del 6 e 7 novembre 1999;
- che il tratto costiero compreso tra Cattolica e la foce del Po di Volano è costituito morfologicamente da un'unica spiaggia estesa per 110 km, caratterizzata da processi erosivi sempre più estesi e diffusi e da ingressioni marine sempre più frequenti e accentuate, le cui principali cause sono: la subsidenza, la diminuzione dell'apporto solido, le opere rigide in mare; per quanto concerne la subsidenza i dati relativi alle livellazioni degli ultimi decenni evidenziano abbassamenti di 90- 100 cm a Cesenatico, Ravenna e Codigoro e di 60 cm a Rimini e Cervia;
- che nelle province in questione sono previsti interventi di ripascimento localizzati nell'ambito dei programmi degli interventi infrastrutturali denominati 2^a e 3^a fase;
- che si ritiene necessario rimodulare i programmi degli interventi che coinvolgono opere connesse al ripascimento della costa, già compresi dai precedenti programmi denominati "2^a fase" (L. 61/98) e "3^a fase" (L. 226/1999) di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1142/1998 e n. 2045/1999 nella parte che contempla gli interventi sulla costa e che non hanno ancora una progettazione esecutiva in atto, o che hanno una quota parte ancora disponibile come lotto funzionale;
- che per quanto sopra esposto si ritiene necessario che gli interventi di cui sopra confluiscono in un unico programma ed unico progetto esecutivo, comprendente gli interventi di ripascimento artificiale, con prelievo da predeterminati giacimenti sottomarini localizzati al largo della costa ravennate e redistribuzione via mare

nelle località previste, consentendo così da un lato la semplificazione tecnico-amministrativa, dall'altro l'abbattimento dei costi unitari della sabbia rispetto ai prelievi da cava ed il perseguimento delle finalità di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 3027/1999 nei limiti temporali dalla stessa indicati;

- che inoltre un unico intervento di ripascimento artificiale via mare consente un minore impatto ambientale rispetto a più interventi localizzati e realizzati via terra;
- che l'intervento di ripascimento artificiale via mare è finalizzato alla riduzione del rischio e dei danni in concomitanza di eventi analoghi a quelli già verificatisi;
- che la dinamica delle correnti marine dal promontorio di Gabicce alla foce del Savio costituisce un unico sistema fisico che controlla il trasporto solido e che pertanto gli interventi di ripascimento nella provincia di Rimini vanno considerati idraulicamente interconnessi con quelli previsti nelle spiagge delle province di Forlì-Cesena e Ravenna;

RITENUTO quindi necessario rimodulare i programmi degli interventi di cui alle deliberazioni n. 1142/1998 e n. 2045/1999 per le motivazioni sopra citate ed approvare un programma unico di messa in sicurezza dei punti critici della costa, comprendente un intervento di ripascimento artificiale via mare, in più punti della costa;

CONSIDERATO che il programma degli interventi di messa in sicurezza dei punti critici della costa, allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto, costituisce stralcio del piano degli interventi straordinari di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 3027/1999, relativamente ai fenomeni alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici sulla costa del 6-7 novembre 1999, finalizzato anche alla realizzazione delle opere necessarie a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazione e infrastrutture lungo la costa;

DATO ATTO:

- che lo Staff tecnico-amministrativo istituito dal Direttore Generale all'Ambiente con propria determinazione n. 877 del 10 febbraio 2000, riunitosi in data 22 febbraio 2000, ha espresso parere favorevole alla proposta di programma degli interventi di messa in sicurezza dei punti critici della costa di cui all'ordinanza n. 3027/1999;
- che il Comitato Istituzionale, di cui alla deliberazione n. 49 del 18 gennaio 2000, riunitosi in data 28 febbraio 2000 ha espresso parere favorevole alla proposta di programma degli interventi di messa in sicurezza dei punti critici della costa di cui all'ordinanza n. 3027/1999;
- che si rende opportuno, per le motivazioni più sopra riportate, incaricare un unico soggetto del complesso delle indagini preliminari fino alla progettazione esecutiva degli interventi di messa in sicurezza dei punti critici della costa di cui all'ordinanza n. 3027/1999, relativi alla messa in sicurezza dei tratti critici del litorale emiliano-romagnolo mediante ripascimento con sabbie sottomarine, in precedenza affidata ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo con le deliberazioni sopra-citate;
- che l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - ARPA, istituita con L.R. n. 44 del 19 aprile 1995 ha, tra le varie funzioni anche quella prevista dall'art. 5, punto n), della L.R. citata di "fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali";
- che l'ARPA (prima IDROSER) ha collaborato dal punto di vista tecnico e operativo nel corso degli anni '80 e '90 con la Regione Emilia-Romagna nell'elaborazione del primo "Piano costa" ed ha effettuato numerose campagne di ricerca geofisica e geognostica sui tratti costieri;
- che quindi si ritiene opportuno - anche per l'esperienza e le conoscenze acquisite nel settore - individuare l'ARPA come soggetto a cui affidare il complesso delle indagini preliminari fino alla progettazione esecutiva degli interventi citati, dando atto che le modalità dell'inca-

rico e le relative procedure sono specificate nello schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

- che l'Ente attuatore degli interventi riferiti al programma di messa in sicurezza dei punti critici della costa è individuato nella Regione Emilia-Romagna, al quale spetta il compito di procedere all'affidamento dei lavori ed alla loro esecuzione nel rispetto delle norme vigenti e con le deroghe previste dall'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3027/1999;

DATO ATTO che le rimodulazioni degli interventi dei programmi di cui alle deliberazioni nn. 1142/1998 e 2045/1999, che vanno a costituire il programma per gli interventi di messa in sicurezza dei tratti critici del litorale emiliano-romagnolo mediante ripascimento con sabbie sottomarine di cui all'ordinanza n. 3027/1999, con riferimento alle tabelle allegate quale parte integrante e sostanziale al presente atto, sono le seguenti:

Deliberazione di Giunta regionale 1142/1998 - 2^ fase così come modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 179/2000

Intervento n. 7 di cui alla
tabella riassuntiva allegata
(rimodulazione 2^ fase)

Intervento di difesa di un tratto
di litorale con ripascimento in
estensione delle barriere sommerse
già realizzate a nord del porto
canale di Cesenatico

L. 1.130.000.000

Deliberazione di Giunta regionale 2045/1999
3^ fase

Interventi riferiti alla
tabella riassuntiva allegata
(rimodulazione 3^ fase)

Intervento n. 44
Ripascimento artificiale in Comune
di Riccione

L. 1.000.000.000

Intervento n. 46 Ripristino arenile con ripascimento artificiale in Comune di Bellaria	"	2.000.000.000
Intervento n. 47 Ripristino arenile con ripascimento artificiale in Comune di Riccione	"	5.100.000.000
Intervento n. 48 Ripristino arenile con ripascimento artificiale in Comune di Misano	"	2.500.000.000
Intervento n. 50 Ripristino dell'arenile a protezione delle infrastrutture dell'abitato nell'area Rubicone nei Comuni di S. Mauro Pascoli, Savignano sul Ru- bicone e Gatteo	"	600.000.000
Intervento n. 51 Intervento di difesa litorale a nord del Porto Canale in Comune di Cesenatico		2.300.000.000
Intervento n. 52 Intervento di difesa litorale a sud del Porto Canale in Comune Cesenatico	"	1.500.000.000
Intervento n. 53 Intervento di ripascimento nei Comuni di Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli	"	700.000.000
Intervento n. 60 Intervento a difesa della duna costie- ra con retrostante ripascimento arti- ficiale, nel litorale antistante la riserva naturale di Foce Bevano e la Pineta demaniale di Lido di Classe in Comune di Ravenna	"	1.500.000.000
Intervento n. 61/bis Intervento di ripascimento foce Reno Comune di Ravenna	"	1.000.000.000

Intervento n. 62 Intervento a difesa del litorale di Cervia e Milano Marittima con ripa- scimento artificiale protetto in Comune di Cervia	"	3.000.000.000
Intervento n. 63 Intervento a difesa della duna costiera in corrispondenza Foce Bevano e Lido di Classe	"	400.000.000
Intervento n. 64 Rimini - Studio riassetto spiaggia Rivabella	"	150.000.000
Intervento n. 65 Cattolica - Studio riassetto spiaggia	"	150.000.000
Intervento n. 66 ARPA - consulenza	"	250.000.000
Intervento n. 67 Comacchio - Studio by-pass del porto	"	150.000.000
Intervento n. 68 Ravenna - Modellistica foce Bevano e Reno	"	150.000.000

Totale complessivo (rimodulazione 2^ e 3^ fase)	L.	23.580.000.000
	=====	

di cui:

- 1) Per il complesso delle indagini preliminari e per il progetto esecutivo di messa in sicurezza dei tratti critici del litorale emiliano-romagnolo mediante ripascimento con sabbie sottomarine L. 1.050.000.000
- 2) Interventi di messa in sicurezza dei tratti critici del litorale emiliano-romagnolo mediante ripascimento con sabbie sottomarine L. 22.530.000.000

DATO ATTO INOLTRE che per effetto della rimodulazione di cui sopra, i seguenti interventi, di cui alla deliberazione n. 2045/1999 vengono conseguentemente rimodulati come descritto di seguito;

- a) Intervento n. 46 di cui alle tabelle riassuntive allegate quale parte integrante e sostanziale - 3^a fase è confluito in parte nell'intervento del progetto di messa in sicurezza della costa per un importo di L. 2.000.000.000.

La parte residua viene denominata intervento n. 46/bis (nuovo intervento)

Intervento n. 46/bis "Studio per il ripristino dell'arenile e la ristrutturazione delle difese delle scogliere a sud del Porto Canale di Bellaria-Igea Marina" per un importo di L. 250.000.000

Ente attuatore: Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Rimini.

- b) Intervento n. 51 di cui alle tabelle riassuntive allegate quale parte integrante e sostanziale - 3^a fase è confluito in parte nell'intervento del progetto di messa in sicurezza della costa per un importo di L. 2.300.000.000.

La parte residua viene denominata intervento n. 51/bis (nuovo intervento).

Intervento n. 51/bis "Piccole opere per intervento di ristrutturazione della difesa litorale del Comune di Cesenatico" per un importo di L. 200.000.000

Ente attuatore: Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Forlì-Cesena.

- c) Intervento n. 53 di cui alle tabelle riassuntive allegate quale parte integrante e sostanziale - 3^a fase è confluito in parte nell'intervento del progetto di messa in sicurezza della costa per un importo di L. 700.000.000.

La parte residua viene denominata intervento n. 53/bis (nuovo intervento).

Intervento n. 53/bis "Intervento di ristrutturazione scogliere di difesa nei Comuni di Gatteo, Savignano sul

Rubicone e San Mauro Pascoli" per un importo di L. 200.000.000.

Ente attuatore: Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Forlì-Cesena.

- d) Intervento n. 60 di cui alle tabelle riassuntive allegate quale parte integrante e sostanziale - 3^a fase è confluito in parte nell'intervento del progetto di messa in sicurezza della costa per un importo di L. 1.500.000.000.

La parte residua viene denominata intervento n. 60/bis (nuovo intervento).

Intervento n. 60/bis "Intervento di sistemazione dei lati nord e sud della scogliere di Lido di Dante e ripascimento a difesa dell'abitato di Punta Marina" per un importo di L. 1.000.000.000.

Ente attuatore: Comune di Ravenna.

- e) Intervento n. 61 di cui alle tabelle riassuntive allegate quale parte integrante e sostanziale - 3^a fase è confluito in parte nell'intervento del progetto di messa in sicurezza della costa per un importo di L. 1.000.000.000.

La parte residua viene denominata intervento n. 61/bis (rimodulato nell'importo) "Intervento di ripristino della duna costiera a protezione della costa con retrostante ripascimento artificiale in sinistra di foce Reno. Comune di Ravenna" per un importo di L. 1.000.000.000.

Ente attuatore: Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Ravenna.

DATO ATTO che per quanto riguarda gli interventi di cui alle deliberazioni n. 1142/98 e n. 2045/99 non ricompresi nel programma degli interventi di messa in sicurezza dei tratti critici del litorale emiliano romagnolo mediante ripascimento con sabbie sottomarine, gli stessi non subiscono variazioni, per cui rimangono confermate le competenze assegnate con le citate deliberazioni;

CONSIDERATO che, come più sopra evidenziato, la quota destinata alla progettazione esecutiva e alle indagini preliminari da assegnare all'ARPA, come più sopra indicato, si presume in L. 1.050.000.000 (IVA inclusa);

DATO ATTO che alla complessiva spesa di L. 23.580.000.000, relativa al programma sopra citato, si provvede nel seguente modo:

- quanto a L. 1.130.000.000 con riferimento agli impegni di spesa già assunti con l'atto n. 1142/1998 sopra citato;
- quanto a L. 22.450.000.000 con imputazione al Capitolo 48256 "Interventi volti al ripristino di infrastrutture ed opere pubbliche regionali e locali per il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza dei punti critici della costa e delle reti idrauliche - terza fase (Legge 30/3/1998, n. 61, art. 17, comma 1; L.R. 3 luglio 1998, n. 24; Legge 13 luglio 1999, N. 226, art. 7, comma 1 e 3 bis) - Mezzi Statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2000 dotato della necessaria disponibilità;

VISTE:

- la L.R. n. 16 del 28 febbraio 2000;
- la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995 - esecutiva a norma di legge - concernente "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio regionale di Protezione Civile, Ing. Demetrio Egidi in merito alla regolarità tecnica della presente delibera, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992 n. 41 e del punto 3.1 della propria deliberazione n. 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale all'Ambiente, Dr.ssa Leopolda Boschetti in merito alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della Legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della deliberazione n. 2541/95;

Su proposta dell'Assessore Programmi d'Area Qualità Edilizia, Sistemi Informativi e Telematici, Organizzazione;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di approvare, in conformità alle premesse, il programma degli interventi di messa in sicurezza dei punti critici della costa di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 3027/1999 e di rimodulare i programmi di cui alle deliberazioni n. 1142/1998 e successive modifiche e integrazioni e n. 2045/1999 così come dettagliato nelle tabelle allegate come parte integrante e sostanziale al presente atto, riportanti l'elenco degli interventi di ripascimento, che vanno a costituire un unico programma di interventi finalizzati al ripascimento artificiale della costa emiliano-romagnola via mare, per un importo complessivo di L. 23.580.000.000 (IVA compresa);
- 2) che il programma degli interventi di messa in sicurezza dei punti critici della costa di cui sopra costituisce stralcio del piano degli interventi straordinari di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 3027/1999, relativamente ai fenomeni alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici sulla costa del 6-7 novembre 1999, finalizzato anche alla realizzazione delle opere necessarie a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e le infrastrutture;
- 3) di affidare l'incarico per le indagini preliminari e la progettazione esecutiva del programma degli interventi di messa in sicurezza dei punti critici della costa di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 3027/99, così come indicato nella premessa, all'ARPA, secondo le modalità di cui allo schema di convenzione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di approvare, in conformità alle premesse, lo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambiente), per l'affidamento ad ARPA dell'incarico di progettazione esecutiva del "Progetto di messa in sicurezza dei tratti critici del litorale Emiliano-Romagnolo mediante ripascimento con sabbie sottomarine";

- 5) di dare atto che, in attuazione della normativa regionale vigente il Direttore Generale all'Ambiente provvederà a sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto 4);
- 6) l'Ente attuatore incaricato dell'esecuzione degli interventi di cui al programma degli interventi di messa in sicurezza dei punti critici della costa di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 3027/1999, finalizzato al ripascimento della costa con sabbia prelevata da giacimenti sottomarini, di cui al punto 1), è individuato nella Regione Emilia-Romagna, che può procedere all'affidamento dei lavori e alla loro esecuzione nel rispetto delle norme vigenti e con le deroghe previste dall'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3027/1999;
- 7) di dare atto che alla complessiva spesa di L. 23.580.000.000 relativa al programma degli interventi cui sopra, si provvede nel seguente modo:
 - quanto a L. 1.130.000.000 con riferimento agli impegni di spesa già assunti con l'atto n. 1142/1998 sopra citato;
 - quanto a L. 22.450.000.000 con imputazione al Capitolo 48256 "Interventi volti al ripristino di infrastrutture ed opere pubbliche regionali e locali per il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza dei punti critici delle coste e delle reti idrauliche - terza fase (Legge 30/3/1998, n. 61, art. 17, comma 1; L.R. 3 luglio 1998, n. 24; Legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 7, comma 1 e 3 bis) - Mezzi Statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2000 dotato della necessaria disponibilità, il cui impegno di spesa verrà assunto con successivo atto adottato dai competenti organi regionali;
- 8) di dare atto che l'Assessore protempore ai Programmi d'Area, Qualità Edilizia, Sistemi Informativi e Telematici, Organizzazione, è designato funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50, per l'erogazione dei finanziamenti previsti;
- 9) di dare atto infine che per gli interventi di cui alle

deliberazioni n. 1142 del 13 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni e n. 2045 del 10 novembre 1999 non ricompresi nella rimodulazione di cui al punto 1), rimangono confermate le competenze assegnate con le citate deliberazioni.

- - -

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO AD ARPA (AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PER L'AMBIENTE), PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI CRITICI DEL LITORALE EMILIANO-ROMAGNOLO MEDIANTE RIPASCIMENTO CON SABBIE SOTTOMARINE.

L'anno duemila il giorno del mese

fra

la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via dei Mille 21, Codice Fiscale n. 80062590379 rappresentata per la presente convenzione dal Direttore Generale all'Ambiente, che elegge domicilio legale presso il sopracitato indirizzo

e

l'Agenzia regionale per la Prevenzione e per l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (d'ora in avanti denominata ARPA), Partita IVA e Codice Fiscale rappresentata dal Direttore Generale....., che elegge domicilio legale presso la sede ARPA di Bologna, Via Po n. 5;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 3027 del 18 dicembre 1999 "Interventi urgenti di protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ad eventi alluvionali mareggiate e dissesti idrogeologici verificatisi il 6 e 7 novembre 1999 nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna";

VISTO che la Regione in forza di tale ordinanza può adottare un piano di interventi straordinari per il ripristino della infrastrutture danneggiate, per la sistemazione urgente dei corsi d'acqua, dei versanti e della costa individuando altresì gli enti attuatori;

CONSIDERATO che possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure e deroghe di cui all'Ordinanza richiamata, ulteriori interventi urgenti finanziati dalle Amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali, comunque connessi con l'evento calamitoso, e finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio;

DATO ATTO che la Regione Emilia-Romagna a seguito degli eventi alluvionali del 1996 ha avviato dei programmi di interventi infrastrutturali di emergenza e completamento di messa in sicurezza dei punti critici delle reti idrauliche e della costa denominati 2^ fase (L. 61/1998 Deliberazione di Giunta regionale n. 1142/1998 e successive variazioni) e 3^ fase (L. 226/1999, Deliberazione di Giunta regionale n. 2045/1999);

CONSIDERATO INOLTRE:

- che si ritiene necessario rimodulare i programmi citati accorpando gli interventi di ripascimento sulla costa che non hanno ancora un progetto esecutivo in atto, o che hanno una quota parte ancora disponibile come lotto funzionale, in un unico programma ed unico progetto esecutivo di messa in sicurezza dei tratti critici del litorale emiliano-romagnolo mediante ripascimento con sabbie sottomarine prelevate da predeterminati giacimenti, localizzati al largo della costa ravennate;
- che un unico programma di interventi di ripascimento via mare consente un minore impatto ambientale rispetto a più interventi localizzati realizzati via terra ed un sostanziale beneficio economico;

TENUTO CONTO che l'ARPA (prima IDROSER) ha collaborato dal punto di vista tecnico ed operativo nel corso degli anni '80 e '90 con la Regione Emilia-Romagna nell'elaborazione del "primo piano costa" ed ha effettuato numerose campagne di ricerca geofisica e geognostica sui tratti costieri allo scopo precipuo di individuare accumuli sabbiosi da utilizzare come cave di prestito per il ripascimento delle spiagge in erosione del litorale emiliano-romagnolo;

VISTO inoltre che l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - ARPA, istituita con L.R. n. 44 del 19 aprile 1995 ha tra le varie funzioni anche quella prevista dall'art. 5 punto n), di "fornire attività di supporto alla Regione e agli enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali",;

TUTTO CIO' PREMESSO

SEGUE

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO

Art. 1

Oggetto della convenzione

La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e per l'Ambiente), che accetta, l'incarico per l'esecuzione del "Programma degli interventi di messa in sicurezza dei tratti critici del litorale emiliano-romagnolo mediante ripascimento con sabbie sottomarine" che prevede la definizione, caratterizzazione, monitoraggio delle aree di prelievo in mare, il progetto preliminare ed esecutivo degli interventi.

L'incarico sarà svolto dall'ARPA secondo i contenuti, le modalità ed i tempi analiticamente descritti nelle specifiche tecnico-economiche, che sono depositate presso il Servizio Protezione Civile.

Art. 2

Controllo sull'esecuzione

dell'incarico

Le attività della presente convenzione verranno realizzate sotto la vigilanza ed il controllo del Direttore Generale all'Ambiente che accerterà l'operato dell'ARPA ed il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione del programma di lavoro in conformità alle clausole della presente convenzione.

Il Direttore Generale all'Ambiente potrà nel corso dello sviluppo delle attività, definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in accordo con ARPA, al fine di assicurare la migliore corrispondenza agli obiettivi del progetto.

Art. 3

Durata della prestazione

Le attività descritte nella specifica tecnica-economica si svilupperanno nell'arco temporale di 22 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. In particolare il Progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro il 31 agosto 2000.

Qualora per cause non imputabili all'ARPA e debitamente riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, si dovessero verificare sospensioni temporanee delle prestazioni dell'ARPA, la situazione verrà accertata attraverso uno scambio di lettere tra il Direttore Generale all'Ambiente e l'ARPA. I tempi della sospensione, così accertati daranno luogo alla proroga dei termini di consegna, pari al periodo di sospensione.

Art. 4
Obblighi dell'ARPA

L'ARPA si impegna altresì:

- 1) entro 15 giorni dalla stipula della presente Convenzione a comunicare il nominativo del Responsabile sia dello svolgimento delle attività, sia dei compiti di coordinamento con l'amministrazione regionale;
- 2) a tenere informata la Regione Emilia-Romagna, Servizio Protezione Civile sullo svolgimento dei lavori;
- 3) mantenere la documentazione relativa allo svolgimento dei lavori e predisporre, in accordo con la Regione, relazioni illustrative sull'attività svolta;
- 4) predisporre, al termine di ogni singola attività, dei rapporti intermedi per la verifica della conformità degli studi e delle indagini eseguite con gli obiettivi previsti dal progetto.

Art. 5
Elaborati finali

L'ARPA si impegna a fornire copia della bozza degli elaborati finali, 15 giorni prima del termine previsto, al fine di consentire al Direttore Generale all'Ambiente ed allo staff tecnico amministrativo le opportune verifiche ed integrazioni e, alla scadenza del termine contrattuale, dopo avere provveduto ad apportare le eventuali modifiche ed integrazioni, a consegnare n. ... copie degli elaborati conclusivi, di cui n. ... copie su supporto cartaceo e n. ... su supporto informatico da concordare.

L'ARPA inoltre, su richiesta del Direttore Generale all'Am-

biente, entro tre mesi dalla consegna definitiva, fornirà copia dei documenti (ricerche, basi di dati) consultati ed utilizzati per l'elaborazione del progetto, ritenuto di interesse dalla Regione.

Art. 6
Corrispettivo delle
prestazioni e modalità di pagamento

La Regione liquiderà ad ARPA un importo fino alla concorrenza massima di L. 1.050.000.000 (IVA 20% inclusa), quale compenso per l'esecuzione del progetto di cui all'art. 1, come di seguito dettagliato:

3.1. Raccolta e analisi dati	L.	12.000.000
3.2. Progetto, appalto e direzione delle attività in mare	"	48.000.000
3.3. Campagna geofisica	"	108.000.000
3.4. Campagna geognostica	"	180.000.000
3.5. Apertura carote, campionatura analisi granulometrica	"	60.000.000
3.6. Analisi e interpretazione dei dati	"	24.000.000
3.11 Modellistica Progetto preliminare ed esecutivo	"	436.800.000

SUBTOTALE	L.	868.800.000
		=====

per quanto attiene a L. 868.800.000 (IVA inclusa) di cui ai precedenti punti saranno liquidati, a presentazione di regolari fatture, secondo le modalità di seguito riportate:

il 30%, pari a L. 260.640.000 (IVA inclusa) alla sottoscrizione della convenzione;

il 60% pari a L. 521.280.000 (IVA inclusa) alla consegna del progetto esecutivo;

il 10%, pari a L. 86.880.000 (IVA inclusa) ad approvazione del progetto esecutivo;

3.7. Caratterizzazione ambientale delle aree di prelievo	L.	48.000.000
3.8. Caratterizzazione ambientale		

delle spiagge da ripascere	"	24.000.000
3.9. Monitoraggio fisico-ambientale delle aree di prelievo	"	84.000.000
3.10 Relazione ed elaborati finali	"	25.200.000

SUBTOTALE	L.	181.200.000

per quanto attiene a L. 181.200.000 (IVA inclusa) di cui ai punti 3.7., 3.8., 3.9. e 3.10., saranno liquidati, dietro presentazione di regolare fattura, al termine di ciascuna delle attività indicate.

Art. 7

Integrazione dell'accordo

Per quanto non contemplato nel presente disciplinare valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e le leggi speciali in quanto compatibili.

Art. 8

Collaborazioni esterne

Per l'espletamento di specifiche prestazioni l'ARPA potrà avvalersi, rispettando la normativa vigente, dell'opera di altri organismi specializzati, Società, Gruppi di lavoro, nonché di professionisti, dandone tempestiva informazione al Responsabile del Servizio.

L'ARPA, nei rapporti con tali soggetti, eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, degli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.

In nessun caso, però i contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all'esecuzione delle prestazioni dettagliate all'art. 5.

Art. 9

Diritti d'autore e riservatezza

Con la firma della presente Convenzione, l'ARPA riconosce sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41 art. 11, la titolarità a titolo originario del diritto d'autore della Regione.

L'ARPA è rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di legge in materia di diritto di accesso.

Art. 10

Responsabilità nei confronti di terzi

L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

Art. 11

Oneri fiscali

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 con spesa a carico della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 ottobre 1982, n. 955.

IL DIRETTORE GENERALE
ARPA

IL DIRETTORE
GENERALE ALL'AMBIENTE

- - -